



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 25 DEL 30/07/2025

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 0735138.U del 25/07/2025 acquisita agli atti con prot. n. 65052 del 28/07/2025 ad oggetto *"Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree dei territori delle province di Bologna e Ravenna"*;

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. 0196226 del 28/07/25 acquisita agli atti con prot. n. 65455 del 29/07/25 ad oggetto *"Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile Virus: indicazioni a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile in alcune aree del territorio regionale"* contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale ad oggetto *"Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens)"* e l'ordinanza sindacale ad oggetto *"Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile Virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (culex pipiens) in aree periodicamente allagate"*, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali all'aperto in aree all'aperto, a titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su

tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* indicati dal Piano Regionale Arbovirosi 2025, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare come specificatamente indicate dal Piano Regionale Arbovirosi, dalla Regione Emilia-Romagna con nota acquisita agli atti con prot. 35145 del 16/04/2025 e dall'Azienda USL della Romagna nella nota acquisita agli atti con 65455 del 29.07.25 sopra richiamata;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 31 ottobre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerato quindi necessario procedere senza indugio all'adozione delle seguenti misure: obbligo di effettuazione di **interventi adulticidi** qualora si svolgano manifestazioni che comportino il ritrovo di oltre 200 persone all'aperto nelle ore serali in **aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi**;

Considerato altresì che, come riportato nella nota del Dipartimento di Sanità Pubblica prot. Ausl n° 0196226 del 28/07/25 (agli atti con prot. n. 65455 del 29/07/25) per l'effettuazione di **interventi adulticidi in aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi**, è necessario effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, una valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida;

Considerata infine la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria ad oggetto "Lotta agli insetti nocivi e molesti – disinfestazione e derattizzazione";

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2025" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 518 del 07/04/2025 acquisito agli atti con prot. n. 35145 del 16/04/2025;

Visto il parere favorevole della Dirigente dell'Area Territorio ed Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di almeno 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali:

1) in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi è fatto obbligo di:

- ☐ effettuare interventi straordinari preventivi con adalticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare" reperibili al link <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- ☐ affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- ☐ affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;
- ☐ dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti;
- ☐ in caso di eventi che si protraggono per più di 7 (sette) giorni i suddetti soggetti effettuano un primo intervento straordinario con adalticida e possono sostituire i successivi interventi adalticidi svolgendo trattamenti larvicidi "porta a porta" in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 (venti) giorni;
- ☐ per manifestazioni di lunga durata devono essere effettuati trattamenti a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione, concordando le modalità con il Dipartimento di Sanità Pubblica e il Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; come indicato nel Piano Regionale Arbovirosi per gli eventi che si protraggono per più di 7 (sette) giorni i suddetti soggetti effettuano un primo intervento straordinario con adalticida e possono sostituire i successivi interventi adalticidi svolgendo trattamenti larvicidi "porta a porta" in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 (venti) giorni fino alla fine della manifestazione;

- 2) in aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è necessario effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, una valutazione preventiva delle condizioni

ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida e nel caso si decida di procedere con l'intervento adulticida è fatto obbligo di effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate al punto 1);

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 ottobre 2025**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche;
- che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Territorio ed Ambiente - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, Piazza Trisi n.4 Lugo (RA).

IL SINDACO

Sindaco
Riccardo Graziani